



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>ORDINANZE SINDACO</i>	
N. atto DD-08 / 24	del 07/06/2018
Codice identificativo 1609646	

PROPONENTE <i>Polizia Municipale</i>

OGGETTO	MISURE DI PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DI GRAVI PERICOLI ALL'INCOLUMITA' ED ALLA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLA LUMINARA E DELLE REGATE
----------------	---

Dirigente della Direzione	<i>STEFANELLI MICHELE</i>
----------------------------------	---------------------------

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 TUEL

MISURE DI PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DI GRAVI PERICOLI ALL'INCOLUMITA' ED ALLA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLA LUMINARA E DELLE REGATE

Il Sindaco

VISTI

- l'art. 54 del TUEL (Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.), che in materia di "attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale", al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- l'art. 7 della Legge 241/90, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- la delibera di Giunta Municipale n° 131 del 16/10/2008;
- l'ordinanza sindacale non contingibile ed urgente n. 20 del 25 maggio 2018 del Sindaco di Pisa.

CONSIDERATO:

- che gli eventi pubblici del cosiddetto Giugno pisano, in particolare quelli relativi allo svolgimento della Luminara e delle Regate, attirano in città un considerevole numero di spettatori per la partecipazione a tali eventi;
- che tale eccezionale afflusso può essere quantificato, nei momenti di massima presenza, in oltre 100.000 unità, per lo più concentrate in orario serale e notturno;
- che il concentramento delle suddette persone avviene principalmente nell'area dei Lungarni tra il Ponte della Cittadella ed il Ponte della Fortezza, e nelle zone limitrofe, in quanto sede dei principali eventi (luminara, cortei storici, regate);
- che il suddetto concentramento di persone, come risulta dall'esperienza degli anni passati, comporta un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare quello relativo a contenitori di vetro e metallo, spesso frantumati, malgrado la disponibilità di bidoni e cestini collocati dall'Amministrazione Comunale.

CONSIDERATO:

- che nell'attuale momento storico la città Pisa, per la presenza di monumenti di rilievo e visibilità internazionale, può essere considerata un potenziale obiettivo di minacce terroristiche;
- che tali minacce terroristiche, così come già realizzatesi in vari Paesi Europei, tendono a colpire indiscriminatamente in zone di massimo concentramento delle persone, anche al fine di creare fenomeni di panico;
- che la consapevolezza di tali minacce può, a prescindere dalla loro effettiva realizzazione, determinare fenomeni di panico nella popolazione, come recentemente avvenuto nella città di Torino;
- che tali fenomeni possono essere determinati da scoppi, botti ed emissioni fumogene di origine non evidente o sconosciuta;

- che le lesioni derivanti da fenomeni di panico possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro o metallo, frantumati e non.

CONSIDERATO

che Prefettura ed Amministrazione Comunale hanno predisposto per gli eventi sopra citati una serie di misure atte a consentire, oltre alla normale fruizione degli eventi, la gestione di situazioni di pericolo, quali:

- interdizione ai mezzi veicolari non autorizzati ai lungarni;
- l'individuazione di vie di fuga, con l'assistenza di apposito personale;
- l'organizzazione di punti di assistenza medica e di protezione civile, fissi e mobili;
- l'organizzazione di un sistema di altoparlanti in grado di diffondere idonei messaggi da parte delle Autorità preposte in caso di allarme.

RILEVATO

che, al fine di ridurre al minimo i rischi sulle aree interessate dalla massima concentrazione di persone e sulle vie di fuga e di consentire l'ascolto degli eventuali messaggi di allarme, l'apposito tavolo costituito dalla prefettura di Pisa e riunitosi in data 4 giugno 2018 ha ritenuto necessario adottare per la circostanza idonei divieti volti a:

- ridurre drasticamente la presenza di contenitori di vetro nelle aree interessate agli eventi, nelle vie di fuga e nelle aree limitrofe;
- evitare l'uso di materiali esplosivi o fumogeni (se non quello gestito dall'Amministrazione Comunale) che possa ingenerare fenomeni di panico negli spettatori nell'area interessata agli eventi e nelle zone limitrofe;
- evitare situazioni di diffusione sonora non antropica che possano contrastare l'ascolto degli eventuali messaggi di allarme ove questi vengano diffusi.

DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 (Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, **a decorrere dalle ore 18:00 del 16 giugno 2018 fino alle ore 3:00 del 17 giugno 2018, e dalle ore 18:00 del 17 giugno 2018 fino alle ore 3:00 del 18 giugno 2018**, nelle aree interne delimitate dai seguenti perimetri del territorio comunale di Pisa:

- Lungarni compresi tra Ponte della Cittadella e Ponte della Fortezza, ivi compresi Ponti intermedi;
- Zona Nord: via Santa Marta, via Edmondo De Amicis, via Angelo Battelli, via di Pratale, via Lucchese, via Contessa Matilde, via Bonanno Pisano, Piazza di Terzanaia
- Zona Sud: via Porta a Mare, via Cesare Battisti, via Alfredo Catalani, via Mascagni, Piazza della Stazione, via Filippo Corridoni, via Carlo Cattaneo, via G.da Sangallo, piazza Don Giovanni Minzoni, Lungarno Fibonacci

1) Il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro o di metallo.

2) Il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallo, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico;

3) il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 2);

4) il divieto di far uso di materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplodenti o fumogene, fatto salvi quelli gestiti dall'Amministrazione Comunale di Pisa.

ORDINA ALTRESI'

per i motivi indicati in premessa, sempre **a decorrere dalle ore 14:00 del 16 giugno 2018 fino alle ore 3:00 del 17 giugno 2018, e dalle ore 14:00 del 17 giugno 2018 fino alle ore 3:00 del 18 giugno 2018**, nelle vie di seguito indicate:

- Lungarni compresi tra Ponte della Cittadella e Ponte della Fortezza, ivi compresi Ponti intermedi;
- Pisa Nord: Piazza Garibaldi, Borgo Stretto, via Curtatone e Montanara, Piazza delle Vettovaglie, piazza sant'Omobono, Piazza Dante, Piazza dei Cavalieri, Piazza Cairoli
- Pisa Sud: Piazza XX settembre, Piazza Chiara Gambacorti, Corso Italia, Piazza San Sepolcro.

la collocazione all'esterno degli edifici o sulle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito o sulle sponde del fiume Arno di qualsiasi tipo di impianto di amplificazione o di diffusione sonora, fatto salvi quelli gestiti dall'Amministrazione Comunale di Pisa.

DISPONE CHE

- L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la **sanzione amministrativa pecuniaria** determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del **sequestro amministrativo** delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981
- la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima.
- la presente ordinanza sia comunicata:
 - al Prefetto per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine.
 - alla Polizia Municipale del Comune di Pisa
 - allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Pisa
 - all'Ufficio Controllo Attività Economiche del Comune di Pisa
 - alla Direzione cultura e turismo

RENDE NOTO CHE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando Polizia Municipale Pisa, via C. Battisti, 53, tel. 050-910811;

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Comando Polizia Municipale, Dott Michele Stefanelli;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Pisa, li 07 giugno 2018

Il Sindaco
Marco Filippeschi

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.